



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 125 DEL 21/12/2023

OGGETTO: CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 ED APPROVAZIONE PROPOSTE DI TRANSAZIONE.

L'anno **2023**, addì **21** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Assente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Assente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Assente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CECCHERINI EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Assente

E' altresì presente il Vice Sindaco NARDI STEFANO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Anno: 2023
Numero: 1560

OGGETTO

CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 ED APPROVAZIONE PROPOSTE DI TRANSAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Vice Sindaco Stefano Nardi illustrare il presente provvedimento;

SENTITO l'intervento della Consigliera Monica Sottili;

PREMESSO che:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa ha in essere con Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "Tim S.p.A.") vari rapporti per l'erogazione dei servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 vi sono stati disguidi nella fatturazione, che non è stata correttamente ricevuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa;
- il pagamento è stato sollecitato da Tim S.p.A. attraverso due diverse società di recupero crediti la Office CST S.p.A. per le fatture riferite alla telefonia fissa (fonia e dati) e mobile e la società Service Lines S.r.l. per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale.
- In data 20.03.2023 lo Studio Legale DSMD di Roma, ci trasmette una diffida ad adempiere acquisita al prot. 5575 del 20.03.2023;
- è in corso una contestazione fra il Comune e Tim S.p.A. che, qualora non fosse raggiunto un accordo, determinerebbe l'avvio di un'azione giudiziale;

CONSIDERATO che la diffida ad adempiere presentata dallo Studio legale DSMD di Roma non riguarda il pagamento insoluto sollecitato dalla Società di recupero crediti Service Lines S.r.l. ovvero l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche;

VISTA la necessità di raggiungere un accordo con la società Tim spa anche per l'utenza 57700920002, essendo che il mancato pagamento deriva esclusivamente da disguidi di fatturazione proseguiti negli anni;

CONSIDERATO che la società di recupero crediti Service Lines S.r.l. che si è occupata dell'utenza 57700920002 riferito alle cabine telefoniche, in virtù del mandato conferitogli da Tim s.p.a ha presentato tramite PEC in data 01.11.2023, una proposta di accordo a Saldo e Stralcio di ogni pretesa, proponendo a fronte di un credito vantato pari ad € 768,98 il pagamento onnicomprensivo di € 538,29, con lo storno di € 230,69 sul credito vantato;

PRESO ATTO che con successiva nota dello Studio Legale DSMD di Roma, acquisita al prot. 19470 del 17.10.2023, Tim S.p.A. quantifica in € 11.466,28 (oltre Iva) il credito vantato come da estratto conto allegato e, a seguito dei contatti intercorsi e delle osservazioni di questa Amministrazione Comunale, si rende disponibile a definire transattivamente la controversia tramite il pagamento della somma di € 7.136,21 oltre Iva, con lo storno di € 4.330,07 sul credito vantato;

CONSIDERATO:

- che l'esito delle controversie si presenta incerto, in particolare alla luce degli alterni precedenti giurisprudenziali, della durata e complessità della fase istruttoria e per il fatto che gli eventi oggetto della contestazione risalgono molto indietro nel tempo;
- che l'instaurazione di una controversia giudiziale potrebbe risultare molto oneroso, sia per i costi connessi alla difesa tecnica ed alla fase istruttoria, in specie all'effettuazione di C.T.U., sia con riferimento alla presumibile durata della causa;
- che è opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine ad ogni contestazione fra la Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa e definire la questione, relativa al credito vantato dalla società, attraverso un apposito contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c.;
- che a tale scopo è stata predisposto, in accordo con la controparte, apposita bozza di accordo, che prevede:
 - che il Comune, a totale tacitazione del credito vantato da Tim S.p.A., offre il pagamento a favore della stessa, che accetta, a saldo stralcio e transazione ed a totale tacitazione, l'importo onnicomprensivo di € 7.136,21 oltre Iva;
 - che con il pagamento dell'importo di € 7.136,21 oltre Iva Tim S.p.A. dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune per il credito, maturato fino alla data del 04/10/2023;
 - che le spese legali della presente fase stragiudiziale vengono integralmente compensate tra le parti;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO il parere del responsabile del Servizio 1 "Segreteria e Affari Generali" in data 04.12.2023, il quale si esprime in senso favorevole all'accordo tra le parti, indicando le motivazioni a fondamento dell'utilità del medesimo;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del Codice Civile (*res dubia*, reciprocità delle concessioni e la finalità di prevenire una lite giudiziale) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

PRESO ATTO che, anche secondo quanto espresso dalla Corte dei Conti con pareri n. 80/2017 della sezione regionale di controllo della Puglia e n. 181/2017 della sezione regionale di controllo della Lombardia, ricorrono per la presente transazione i seguenti presupposti:

- a) nasce con il presente atto la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte e sorge contestualmente l'obbligazione giuridica passiva;
- b) nella lite stragiudiziale sopra richiamata si contrappongono pretese confliggenti di cui non è possibile stabilire quale sia quella giuridicamente più fondata;
- c) determina concessioni reciproche;
- d) ha per oggetto diritti disponibili, ex art. 1966, comma 2 del Codice Civile;

CONSIDERATO, in ordine alla legittimità ed ammissibilità dell'odierna transazione, che la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva è ulteriormente giustificata dalla circostanza di non generare, in via deflattiva del contenzioso, ulteriori eventuali spese legali e processuali per il Comune;

PRECISATO che:

- in ordine ai soggetti che possono porre in essere un contratto di transazione la vigente disciplina non pone limiti specifici parlando indifferentemente di "Parti", salvo i principi cardine inerenti la capacità giuridica e la capacità di agire;
- in particolare si osserva che nella surriferita locuzione "Parti" ben possono essere ricompresi anche gli enti pubblici territoriali e, per essi, i Comuni, i quali godendo della capacità giuridica possono concludere qualunque contratto e quindi anche accordi transattivi;
- tra i contratti cui possono prender parte anche le pubbliche amministrazioni vi rientrano a pieno titolo le transazioni in quanto la natura pubblica di un ente non osta a che lo stesso sia legittimato a stipulare con altri soggetti, non importa se pubblici o privati, contratti di transazione per controversie in atto come quella sopra rappresentata;

- al riguardo, invero il già citato art. 1965 del codice civile definisce la transazione come il contratto con il quale le Parti pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni;
- proprio in forza di dette concessioni le parti possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa o della contestazione, da cui può conseguire una transazione;
- in ogni caso è da considerarsi essenziale presupposto alla transazione l'incertezza soggettiva (*res dubia*) che si vuole eliminare, incertezza che è data dall'esistenza di un conflitto attuale o potenziale in ordine a rispettivi diritti e qualificata dalle opposte pretese (*res litigiosa*), e che le parti intendono comporre facendosi reciproche concessioni;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, per la sussistenza dell'incertezza (*res dubia*) sia dell'esito del contenzioso che di disporre definitivamente circa la risoluzione del contenzioso che si protrae da anni con l'attuale fornitore delle utenze telefoniche (*res litigiosa*), non vi è dubbio, in ordine alla legittimità ed ammissibilità del presente accordo transattivo;

CONSIDERATO, infine, che il presente accordo transattivo fa salvo peraltro l'interesse pubblico consistente nel contenimento della spesa pubblica in quanto consente di non vedere aumentati ulteriormente gli oneri e le spese del contenzioso a carico dell'amministrazione, e ciò in ossequio al principio che vede la P.A. tenuta al perseguimento dell'interesse pubblico laddove agisca *iure privatorum*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 27.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2023, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2023/2025,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025;

PREMESSO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.650.715,13 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in fondi vincolati per euro 2.612.433,17, in fondi accantonati per euro 15.997.338,39, in fondi destinati agli investimenti per euro 96.166,37 ed in fondi liberi per euro 2.944.777,20;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 27.07.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione delle proposte transattive per i motivi sopra indicati;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 9.244,47, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi".*

VISTO l'art. 187, comma 3, del succitato 267/2000 che stabilisce che *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193".*

VISTO l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che *"l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193."*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.108 del 29.11.2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 fra le quali: per la parte entrata:

- applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile, per euro 9.244,47 per il pagamento a Saldo e a Stralcio di ogni pretesa del credito vantato da Tim per la telefonia fissa (fonia e dati) - mobile e per l'utenza n. 57700920002 oggetto di transazione

per la parte spesa:

- finanziamento di maggiori spese correnti per complessivi €. 9.244,47 con applicazione al bilancio di previsione 2023/2025 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per €. 9.244,47 per il pagamento saldo e a stralcio di ogni pretesa del credito vantato da Tim per la telefonia fissa (fonia e dati) – mobile e per l'utenza n. 57700920002 oggetto di transazione;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economica-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 reso con verbale n. 29 del 12 novembre 2023;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 1 "Segreteria e Affari Generali" in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e quello favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Posto in votazione il presente provvedimento nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Voti favorevoli: n. 8;
- Voti contrari: /;
- Astenuti: n. 4 (Ferrandi, Calò, Aggravi, Sottili);

D E L I B E R A

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **di approvare** gli accordi transattivi aventi i contenuti di cui in premessa al fine di definire i rapporti tra la Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa in virtù del contratto di telefonia (utenza 57700920002 riferito alle cabine telefoniche) e telefonia fissa (fonia e dati) e mobile, così da porre fine alla controversia tra le parti in materia;
3. **di dare atto** che con la sottoscrizione del predetto accordo, Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa hanno definitivamente transatto i loro rapporti e niente è ulteriormente dovuto dal predetto Comune e/o da suoi aventi causa nei confronti di Tim S.p.A. che sarà integralmente soddisfatta nelle sue ragioni attraverso il pagamento dell'importo onnicomprensivo di **€ 7.136,21** oltre Iva per quanto riguarda l'accordo di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
4. **di dare atto altresì** che con la sottoscrizione del predetto accordo, Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa hanno definitivamente transatto i loro rapporti e niente è ulteriormente dovuto dal predetto Comune e/o da suoi aventi causa nei confronti di Tim S.p.A. che sarà integralmente soddisfatta nelle sue ragioni attraverso il pagamento dell'importo onnicomprensivo di **€ 538,29** comprensivo di IVA per quanto riguarda l'accordo riferito all'utenza 57700920002;
5. **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 9.244,47**;
6. **di dare atto** che la suddetta spesa di euro 9.244,47 è stata di già finanziata a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2023/2025 con Delibera di Consiglio n. 108 del 29/11/2023 mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, con allocazione della spesa al titolo 1° Spesa corrente - alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" - cap. 570 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";
7. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio 1 "Segreteria e Affari Generali" degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione, compresa la stipula degli atti di transazione, ed in particolare di impegnare e liquidare il complessivo importo di **€ 9.244,47** in favore di Tim S.p.A.;
8. **di dare atto** che dopo il presente riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio l'Ente non è a conoscenza di altri debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare;
9. **di demandare** all'ufficio segreteria la trasmissione della presente deliberazione alla procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5 legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere con urgenza, visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con votazione separata, con esito invariato, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 Consiglieri astenuti (Ferrandi, Calò, Aggravi, Sottili),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, agli atti del Consiglio comunale.

Si dà atto che entra nella sala della riunione l'Assessora Serena Cortecchi e la Consiglieria Caterina Secchi, sono pertanto presenti n. 12 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ENRICO GALARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 1 – “Segreteria e Affari Generali”

Colle di Val d'Elsa, li 12 dicembre 2023

RELAZIONE

Oggetto: Servizio di telefonia fissa e mobile fornito dalla società TIM s.p.a. disguidi di fatturazione nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019 - Transazione.

Considerato:

- che questa Amministrazione ha in essere con Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “Tim S.p.A.”) vari rapporti per l'erogazione dei servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- che nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 vi sono stati disguidi nella fatturazione, che non è stata correttamente ricevuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa;
- che il pagamento è stato sollecitato da Tim S.p.A. attraverso due diverse società di recupero crediti la Office CST S.p.A. per le fatture riferite alla telefonia fissa (fonia e dati) e mobile e la società Service Lines S.r.l. per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale.
- Che in data 20.03.2023 lo Studio Legale DSMD di Roma, trasmette all'amministrazione comunale una diffida ad adempiere acquisita al prot. 5575 del 20.03.2023;
- Che è in corso una contestazione fra il Comune e Tim S.p.A. che, qualora non fosse raggiunto un accordo, determinerebbe l'avvio di un'azione giudiziale;

Dato atto che la contestazione fra il Comune e Tim S.p.A. deve trovare una sua conclusione, attraverso il raggiungimento di un accordo a seguito della diffida ad adempiere presentato dallo studio legale DSMD di Roma per la fonia mobile e a seguito ai solleciti di pagamento presentati dalla società di recupero crediti la Service Lines S.r.l. per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale

Ritenuto:

- che l'instaurazione di una controversia giudiziale potrebbe risultare molto onerosa, sia per i costi connessi alla difesa tecnica ed alla fase istruttoria, in specie all'effettuazione di C.T.U., sia con riferimento alla presumibile durata della causa;
- che è opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine ad ogni contestazione fra TIM S.p.a. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa e definire la questione, relativa al credito vantato dalla Società Tim S.p.A. erogatrice dei servizi di telefonia (fonia e dati) e mobile;
- che a tale scopo sono stati predisposti, in accordo con la controparte, due apposite bozze di accordo, che prevedono:
 - ✓ che il Comune, a Saldo e Stralcio di ogni pretesa riferito all'utenza n.57700920002 (cabine telefoniche) a fronte di un credito vantato pari ad € 768,98 provvede al pagamento onnicomprensivo di € 538,29, con lo storno di € 230,69 sul credito vantato;
 - ✓ che il Comune, a Saldo e Stralcio di ogni pretesa riferito al credito vantato fino alla data del 04/10/2023 come da estratto conto allegato a fronte di un credito vantato pari



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 1 – “Segreteria e Affari Generali”

ad € 11.466,28 (oltre IVA) provvede al pagamento di € 7.136,21, oltre IVA con lo storno di € 4.330,07 sul credito vantato;

- ✓ che le spese legali della presente fase stragiudiziale vengono integralmente compensate tra le parti, con sottoscrizione dei legali dell'atto di transazione a valere per rinuncia *ex art. 68 Legge professionale forense*.

Considerato, in ordine alla legittimità ed ammissibilità delle transazioni, che:

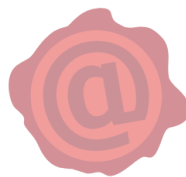
- la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva è determinata dalla circostanza per cui qualora non fosse raggiunto un accordo, si determinerebbe l'avvio di un'azione giudiziale;
- in particolare, il proponendo componimento consensuale e stragiudiziale consente di ottenere un risparmio rispetto al credito vantato dalla società TIM spa comportando un risparmio effettivo di € 4.560,76;
- la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva è ulteriormente giustificata dalla circostanza di non generare, in via deflattiva del contenzioso, ulteriori eventuali spese legali e processuali per il Comune.

In base a quanto sopra, il sottoscritto ritiene opportuno per questo Ente, onde evitare ulteriori e più onerose spese, di addivenire agli accordi transattivi per l'importo complessivo di € 9.244,47, ritenendo tale importo congruo e comunque inferiore a quello che la Società Tim S.p.A. potrebbe ottenere in sede giudiziaria, evitando altresì ulteriori eventuali spese legali e processuali per il Comune.

Il Responsabile

Servizio 1 - Segreteria e Affari Generali
Dott. Bucciarelli Alessio

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 – CAD)



Bucciarelli Alessio
12.12.2023
13:56:23
GMT+01:00



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it

Mittente: Service Lines S.r.l.
Via Ghislandi, 24 - 24125 Bergamo (BG)

SWebServ.Txt SES02 31-10-23 11:54

[PAR] deb A



Spettabile
COMUNE DI COLLE DI VAL D
SNC ROMANO BILENCI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI
VIA MAIL
gestione@comune.collevaldelsa.it

Riferimento: TLCTP 0000006382 Codice Pratica: 1252 6382

SERVICE LINES s.r.l.
Cap. Soc. € 99.000,00 i.v.

Via V. Ghislandi, 24
24125 Bergamo

mail@servicelines.it

Registro Imprese /
Cod. Fisc. e P.I.V.A.
n. 02268170160

REA n. 276222

Licenza agenzia affari
Questura di Bergamo n. 159
Cat. 13. B. 1994
Questura di Bergamo n. 221
Cat. 13. B. 2001

Oggetto: TIM SPA / COMUNE DI COLLE DI VAL D- PIVA:00134520527

N° Fatture: TL00002382, TL00005873, TL00019489, TL21001759

Come da intercorsi, in virtù del mandato conferitoci dalla spettabile TIM SPA, Vi confermiamo che in seguito al Saldo e Stralcio da Voi proposto, viene accettato il pagamento di Euro 538.29 a fronte di un maggior dare di Euro 768.98, alle sotto riportate condizioni.

Alleghiamo il modulo saldo e stralcio che deve pervenire sottoscritto entro e non oltre il 2-11-23, al FAX 035-247443 o all'indirizzo e-mail: luigididio@servicelines.it.

Num	Importo	Rata	Mezzo di Pagamento	da Scadenza	a Scadenza
1	x	538.29	(BON) Bonifico	06-11-23	

Modalità di pagamento (BON):

- A MEZZO BONIFICO INTESTATO A Service Lines S.r.l.
CODICE IBAN: IT41 S050 3411 1030 0000 0002 025
INDICANDO COME CAUSALE IL CODICE PRATICA SOPRA RIPORTATO

Trasmettendo con cortese sollecitudine copia del pagamento effettuato o copia del titolo e dell'avvenuta spedizione, al numero di FAX: 035-247443, alla casella mail: luigididio@servicelines.it o al numero WhatsApp: 3341692471

Resta inteso che il mancato rispetto di quanto pattuito, e l'imperfetto invio del modulo firmato, farà decadere il presente ACCORDO e la Vostra obbligazione rimarrà per l'intera somma debitoria.

Per informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 035.19965784 o all'indirizzo e-mail: luigididio@servicelines.it.

Chiedere del SIG. DI DIO.

Distinti saluti.

Bergamo, 01-11-2023

SERVICE LINES S.R.L.

>>>> segue

<<<< segue



Service Lines S.r.l., in qualità di responsabile del trattamento, provvederà a trattare i suoi dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito web al seguente indirizzo www.servicelines.it

DOCUMENTI ALLEGATI:

- Esito Esazione - Dossier PaySol da firmare

SERVICE LINES s.r.l.
Cap. Soc. € 99.000,00 i.v.

Via V. Ghislandi, 24
24125 Bergamo

mail@servicelines.it

Registro Imprese /
Cod. Fisc. e P.I.V.A.
n. 02268170160

REA n. 276222

Licenza agenzia affari
Questura di Bergamo n. 159
Cat. 13. B. 1994
Questura di Bergamo n. 221
Cat. 13. B. 2001





TIM S.p.A.

Istituto di Recupero Crediti: Service Lines S.r.l.

Territorio: _____

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCASSO PARZIALE**Oggetto:** Ns. Rif.: TL **CTP** **0000006382**Pratica N° Anno..... Morosità Euro **768.98**Cliente **COMUNE DI COLLE DI VAL D**Fatture: **TL00002382; TL00005873; TL00019489; TL21001759;**

Si richiede autorizzazione per la definizione con saldo e stralcio della pratica TIM in oggetto, a fronte del credito vantato di Euro~~768.98~~..., per un importo di

EURO.538.29..... pari al .70...% della morosità

Il Cliente provvederà a versare l'importo sopra indicato in un'unica soluzione entro e non oltre il **06-11-2023** e TIM S.p.A. interromperà le azioni stragiudiziali di recupero del credito vantato.

Il Cliente è consapevole che l'accordo raggiunto non costituirà novazione del credito e che, in caso di mancato rispetto di quanto convenuto, TIM S.p.A. avrà diritto di reclamare l'intero credito vantato originariamente oltre ad interessi e spese.

N.B.: resta inteso che TIM S.p.A. nel caso di nuova richiesta di abbonamento può subordinare, come sancito dalle Condizioni Generali di Abbonamento, il perfezionamento del nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolte.

Data e Firma per accettazione di TIM S.p.A.:

Data e Firma del Cliente per accettazione:

X

Data e Firma dell'Istituto di Recupero Crediti:

SERVICE LINES SRL

Scrittura privata

TRA

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00488410010, iscritta al Registro A.E.E. con il numero IT08020000000799, a questo atto rappresentata dall'Avv. Mauro Esposito, in virtù dei poteri conferitigli per atto del Notaio Sandra de Franchis di Roma del 10/05/2019, Rep. n. 11492, racc. n. 5546, domiciliato presso la sede sociale, (d'ora in avanti e per brevità anche "**TIM**")

E

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA- (C.F.134520527), con sede in Via Francesco Campana 18, 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) in persona del dott., responsabile del Servizio 1 "Segreteria e Affari Generali" e domiciliato per la carica presso il Comune stesso in nome e per conto del quale agisce, autorizzato alla sottoscrizione della presente scrittura privata con delibera del n. (d'ora in avanti e per brevità anche "Comune" e, assieme a Telecom, le "Parti")

Premesso che:

- A)** TIM eroga da anni al Comune di Colle Val d'Elsa servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- B)** in relazione a tali servizi, TIM in data 20/3/23, tramite studio legale esterno, ha inviato una diffida ad adempiere al predetto Comune per il pagamento di € **12.020,05** per fatture scadute e non pagate, seguita da ulteriori diffide e preavvisi di sospensione dei servizi, email e contatti con controparte per tentare di risolvere bonariamente la vertenza;
- C)** il Comune di Colle Val d'Elsa ha contestato la richiesta avanzando richieste di sistemazioni amministrative;
- D)** il credito TIM alla data del 4/10/2023, è pari ad € **11.466,28** (d'ora in avanti e per brevità anche il "Credito"), come da estratto conto che si allega (**all.2**);

E) a seguito di contatti, anche con scambi di messaggi di posta elettronica, il Comune di Colle Val d'Elsa ha formulato una proposta transattiva motivata da quanto specificato al superiore punto C);

F) le Parti, pur ribadendo la validità ed efficacia alle rispettive pretese ed eccezioni, in considerazione dei consolidati rapporti in essere e per prevenire l'insorgenza di contenziosi giudiziari, hanno convenuto di addivenire ad una soluzione transattiva del Credito tramite reciproche concessioni alle condizioni e termini di cui appresso.

Ciò premesso le parti convengono quanto segue.

- 1) Le premesse sono patto e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **TIM**, condizionatamente a quanto appresso specificato, rinunzia ad esigere il pagamento di una parte del Credito di cui in premessa e precisamente **rinunzia ad una somma pari ad € 4.330,07.**
- 3) Il Comune di Colle Val d'Elsa, rinunciando definitivamente a reclami / eccezioni sul Credito di cui in premessa, **provvederà al pagamento a Tim - a saldo e stralcio - della residua somma di € 7.136,21 oltre IVA** da effettuarsi a mezzo bonifico in favore di TIM sul c/c IBAN **IT31H0200809440000005256355** (Unicredit Spa), in un'unica soluzione **entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.**
- 4) Con l'integrale pagamento nei termini e condizioni di cui al superiore punto 3), TIM nulla avrà più a pretendere per il Credito maturato fino alla data del 04/10/2023.
- 5) L'accordo raggiunto non costituisce novazione dei pregressi rapporti e non comprende il credito per fatture successive a quelle comprese nell'allegato estratto conto, che il Comune. si impegna a pagare nel termine della loro naturale scadenza.
- 6) In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini stabiliti al superiore punto 3) e decorsi ulteriori 10 gg. dalla indicata scadenza la TIM potrà comunicare la decadenza dal beneficio del termine con conseguente Suo diritto di:
(I) richiedere immediatamente, anche in via giudiziale, l'intero credito maturato senza abbattimenti, oltre interessi di mora maturati e maturandi al saggio previsto dalle leggi vigenti, e spese, previa imputazione delle eventuali somme

versate ad estinzione, nell'ordine, delle spese, degli interessi e, da ultimo, della sorte capitale;

(II) procedere alla sospensione ed interruzione delle linee telefoniche, nei termini indicati nelle diffide già inviate.

7) Il Comune di Colle Val d'Elsa prende atto, relativamente alle fatture per fonia mobile e come espressamente nelle stesse indicato, che il mancato/tardivo pagamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG) da parte del predetto Comune, comporta l'obbligo per TIM di segnalazione all'Amministrazione Finanziaria (DM 4218 del 1991). Effettuata la predetta segnalazione (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio per i bimestri compresi, rispettivamente, nel 1° e 2° semestre dell'anno precedente), Tim non è più titolata alla percezione di somme dovute a titolo di TCG, delle quali è stato omesso il pagamento. Pertanto, la tardiva corresponsione a TIM di somme, anche in forma transattiva, non potrà sanare l'omesso versamento e potrebbe comportare, al Comune di Colle Val d'Elsa, addebiti, da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, delle sanzioni e degli interessi previsti, per i quali Tim non potrà ritenersi responsabile.

8) Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle Parti.

9) Le Parti si impegnano espressamente a mantenere riservato il contenuto del presente atto ed ogni altro dato o informazione appresi in occasione della conclusione del presente contratto così impegnandosi a non divulgarne a terzi il contenuto, salvi gli obblighi di legge. La violazione di tale impegno comporterà il diritto, per la Parte non inadempiente, di dichiarare risolto di diritto il presente accordo per grave inadempimento.

10) Ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte.

Si allega: 1) Delibera n.del; 2) Estratto conto al 4/10/23 sottoscritto dalle Parti e descrittivo delle fatture oggetto del presente accordo transattivo.

Letto, confermato e sottoscritto, li

TIM

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA

Avv. Mauro Esposito

.....



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PARERE N. 29/2023

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto" Controversia Telecom Italia S.p. A / Comune di Colle di Val d'Elsa - Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194 lett. e) D.Lgs. 267/2000, ed approvazione proposte di transazione"

L'anno duemilaventitré, il giorno 12 del mese di Dicembre l'Organo di revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 100 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De falena Alice, revisore, e dal Dott. Agnelli Alessandro, revisore, riunitosi in modalità telematica, procede, alla verifica della proposta in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, n. 1560 del 05.12.2023 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 del D.Lgs 267/2000;

VISTO che:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa ha in essere con Telecom Italia S.p.A. vari rapporti per l'erogazione dei servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 vi sono stati disguidi nella fatturazione, che non è stata correttamente ricevuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa;
- il pagamento è stato sollecitato da Tim S.p.A. attraverso due diverse società di recupero crediti la Office CST S.p.A. per le fatture riferite alla telefonia fissa (fonia e dati) e mobile e la società Service Lines S.r.l. per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale.
- In data 20.03.2023 lo Studio Legale DSMD di Roma, ci trasmette una diffida ad adempiere acquisita al prot. 5575 del 20.03.2023;
- è in corso una contestazione fra il Comune e Tim S.p.A. che, qualora non fosse raggiunto un accordo, determinerebbe l'avvio di un'azione giudiziale;

VISTO:

- che l'esito delle controversie si presenta incerto, in particolare alla luce degli alterni precedenti giurisprudenziali, della durata e complessità della fase istruttoria e per il fatto che gli eventi oggetto della contestazione risalgono molto indietro nel tempo;
- che l'instaurazione di una controversia giudiziale potrebbe risultare molto oneroso, sia per i costi connessi alla difesa tecnica ed alla fase istruttoria, in specie all'effettuazione di C.T.U., sia con riferimento alla presumibile durata della causa;

- che è opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine ad ogni contestazione fra la Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa e definire la questione, relativa al credito vantato dalla società, attraverso appositi contratti di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c.;

CONSIDERATO:

- che a tale scopo sono stati predisposti, in accordo con la controparte, due apposite bozze di accordo, che prevedono:

per i servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile:

- che il Comune, a totale tacitazione del credito vantato da Tim S.p.A., offre il pagamento a favore della stessa, che accetta, a saldo stralcio e transazione ed a totale tacitazione, l'importo onnicomprensivo di € 7.136,21 oltre Iva con lo storno di € 4.330,07 sul credito vantato;
- che con il pagamento dell'importo di € 7.136,21 oltre Iva Tim S.p.A. dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune per il credito, maturato fino alla data del 04/10/2023;
- che le spese legali della presente fase stragiudiziale vengono integralmente compensate tra le parti;

per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale:

- che il Comune, a totale tacitazione del credito vantato da Tim S.p.A. pari ad € 768,98 offre il pagamento a favore della stessa, che accetta, a saldo stralcio e transazione ed a totale tacitazione, l'importo onnicomprensivo di € 538,29 con lo storno di € 230,69 sul credito vantato;

CONSIDERATO che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000

PREMESSO che:

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 D.lgs 18.08.2000 n. 267 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

OSSERVATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 27.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2023, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2023/2025,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025;

PREMESSO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.650.715,13 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in fondi vincolati per euro 2.612.433,17, in fondi accantonati per euro 15.997.338,39, in fondi destinati agli investimenti per euro 96.166,37 ed in fondi liberi per euro 2.944.777,20;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 27.07.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di euro 9.244,47, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di

quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ".

VISTO l'art. 187, comma 3, del succitato 267/200 che stabilisce che "l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193."

CONSIDERATO la suddetta spesa di euro 9.244,47 è stata finanziata a seguito delle variazioni approvate al Bilancio di Previsione 2023/2025 ed approvate con Delibera di Consiglio n. 108 del 29/11/2023 mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, con allocazione della spesa al titolo 1° Spesa corrente - alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" - cap. 570 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1560 del 05.12.2023 avente ad oggetto "Controversia Telecom Italia S.p.A / Comune di Colle di Val d'Elsa - Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194 lett. e) D.Lgs. 267/2000, ed approvazione proposte di transazione";

Colle di Val d'Elsa, lì 12.12.2023

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI¹

Dott. Caprili Alessandro

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice

Dott. Agnelli Alessandro

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1560/2023

OGGETTO:CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 ED
APPROVAZIONE PROPOSTE DI TRANSAZIONE.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MAGNI DR. NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1560/2023**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Prenotazione impegno 1587/2023	570/0		CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 ED APPROVAZIONE PROPOSTE DI TRANSAZIONE.	11412TELECOM ITALIA SPA - XXXXX	€ 9.244,47

Colle di Val d'Elsa, 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2023 **N. 125 DEL 21/12/2023**

OGGETTO: CONTROVERSIA TELECOM ITALIA S.P.A./COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 ED APPROVAZIONE PROPOSTE DI TRANSAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PARERE N. 29/2023

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "Controversia Telecom Italia S.p. A / Comune di Colle di Val d'Elsa - Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194 lett. e) D.Lgs. 267/2000, ed approvazione proposte di transazione"

L'anno duemilaventitré, il giorno 12 del mese di Dicembre l'Organo di revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 100 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De falena Alice, revisore, e dal Dott. Agnelli Alessandro, revisore, riunitosi in modalità telematica, procede, alla verifica della proposta in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, n. 1560 del 05.12.2023 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 del D.Lgs 267/2000;

VISTO che:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa ha in essere con Telecom Italia S.p.A. vari rapporti per l'erogazione dei servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile;
- nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 vi sono stati disguidi nella fatturazione, che non è stata correttamente ricevuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa;
- il pagamento è stato sollecitato da Tim S.p.A. attraverso due diverse società di recupero crediti la Office CST S.p.A. per le fatture riferite alla telefonia fissa (fonia e dati) e mobile e la società Service Lines S.r.l. per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale.
- In data 20.03.2023 lo Studio Legale DSMD di Roma, ci trasmette una diffida ad adempiere acquisita al prot. 5575 del 20.03.2023;
- è in corso una contestazione fra il Comune e Tim S.p.A. che, qualora non fosse raggiunto un accordo, determinerebbe l'avvio di un'azione giudiziale;

VISTO:

- che l'esito delle controversie si presenta incerto, in particolare alla luce degli alterni precedenti giurisprudenziali, della durata e complessità della fase istruttoria e per il fatto che gli eventi oggetto della contestazione risalgono molto indietro nel tempo;
- che l'instaurazione di una controversia giudiziale potrebbe risultare molto oneroso, sia per i costi connessi alla difesa tecnica ed alla fase istruttoria, in specie all'effettuazione di C.T.U., sia con riferimento alla presumibile durata della causa;

- che è opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine ad ogni contestazione fra la Tim S.p.A. ed il Comune di Colle di Val d'Elsa e definire la questione, relativa al credito vantato dalla società, attraverso appositi contratti di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c.;

CONSIDERATO:

- che a tale scopo sono stati predisposti, in accordo con la controparte, due apposite bozze di accordo, che prevedono:

per i servizi di telefonia fissa (fonia e dati) e mobile:

- che il Comune, a totale tacitazione del credito vantato da Tim S.p.A., offre il pagamento a favore della stessa, che accetta, a saldo stralcio e transazione ed a totale tacitazione, l'importo onnicomprensivo di € 7.136,21 oltre Iva con lo storno di € 4.330,07 sul credito vantato;
- che con il pagamento dell'importo di € 7.136,21 oltre Iva Tim S.p.A. dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune per il credito, maturato fino alla data del 04/10/2023;
- che le spese legali della presente fase stragiudiziale vengono integralmente compensate tra le parti;

per l'utenza n. 57700920002 riferito alle cabine telefoniche presenti nel territorio comunale:

- che il Comune, a totale tacitazione del credito vantato da Tim S.p.A. pari ad € 768,98 offre il pagamento a favore della stessa, che accetta, a saldo stralcio e transazione ed a totale tacitazione, l'importo onnicomprensivo di € 538,29 con lo storno di € 230,69 sul credito vantato;

CONSIDERATO che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000

PREMESSO che:

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 D.lgs 18.08.2000 n. 267 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

OSSERVATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione, e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 27.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2023, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2023/2025,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2023/2025;

PREMESSO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.650.715,13 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000 in fondi vincolati per euro 2.612.433,17, in fondi accantonati per euro 15.997.338,39, in fondi destinati agli investimenti per euro 96.166,37 ed in fondi liberi per euro 2.944.777,20;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 27.07.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

ATTESO che per quanto sopra, si rende necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di euro 9.244,47, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di

quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ".

VISTO l'art. 187, comma 3, del succitato 267/200 che stabilisce che "l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193."

CONSIDERATO la suddetta spesa di euro 9.244,47 è stata finanziata a seguito delle variazioni approvate al Bilancio di Previsione 2023/2025 ed approvate con Delibera di Consiglio n. 108 del 29/11/2023 mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, con allocazione della spesa al titolo 1° Spesa corrente - alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" - cap. 570 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1560 del 05.12.2023 avente ad oggetto "Controversia Telecom Italia S.p.A / Comune di Colle di Val d'Elsa - Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art.194 lett. e) D.Lgs. 267/2000, ed approvazione proposte di transazione";

Colle di Val d'Elsa, lì 12.12.2023

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI¹

Dott. Caprili Alessandro

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice

Dott. Agnelli Alessandro

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa